

**REGIONE VENETO  
PROVINCIA DI PADOVA  
COMUNE DI MASERA' DI PADOVA**



**PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO  
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - PICIL**

**ALLEGATO "A10"  
REGOLAMENTO**

CONSULENZE AMBIENTALI



Ing. Vanni Carraro

**CONSULENZE AMBIENTALI**  
Ing. Vanni Carraro

Viale del Lavoro 2F - 35010 Vigonza (Pd)  
Tel. 049/0998202 - Fax 049/8930090  
E-mail segreteria.consulenze.pd@gmail.com  
P. IVA 04703450280

**In collaborazione con:**  
Per. Ind. Martino Cecchinato

AGGIORNAMENTI

N°	OGG. MODIFICA	FILE	DATA
1	Prima emissione	Allegato A10.pdf	08/2014

**INDICE**

<b>1</b>	<b>REGOLAMENTO .....</b>	<b>3</b>
ART. 1	FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2	DEFINIZIONI .....	3
ART. 3	INSERIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE IN FASCIA DI RISPETTO .....	4
ART. 4	REGIME AUTORIZZATIVO.....	4
ART. 5	PROGETTO ILLUMINOTECNICO .....	5
ART. 6	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICI E PRIVATI PREESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R.V. 17/09 .....	7
ART. 7	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICI E PRIVATI DA COSTRUIRSI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R.V. 17/09.....	7
ART. 8	PREVENZIONE, CONTROLLI, DIFFUSIONE DELLA DISCIPLINA ANTINQUINAMENTO LUMINOSO .....	8
ART. 9	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SPERIMENTAZIONE .....	9
ART. 10	SANZIONI.....	9
ART. 11	DISPOSIZIONI FINALI .....	10
ART. 12	ENTRATA IN VIGORE .....	10

## 1 REGOLAMENTO

---

### ART. 1 FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

---

1. Il presente Regolamento stabilisce per il territorio comunale di Maserà di Padova criteri razionali per la realizzazione e/o l'adeguamento di impianti per l'illuminazione esterna, siano essi di derivazione pubblica che privata, nel rispetto della Legge Regionale Veneto 07 agosto 2009, n. 17 (di seguito L.R.V. 17/09), caratterizzati da proprietà illuminotecniche funzionali:
  - al contenimento dell'inquinamento luminoso;
  - all'ottenimento di risparmio energetico;
  - alla tutela dell'ambiente e del cielo stellato, patrimonio naturale da conservare e valorizzare;
  - alla tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
2. Il presente Regolamento si applica a qualsiasi impianto di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario; integra il Regolamento edilizio comunale e il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, e loro successive modificazioni.

### ART. 2 DEFINIZIONI

---

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - *inquinamento luminoso*: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
  - *inquinamento ottico*: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
  - *insegna*: tutti i mezzi pubblicitari elencati all'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" <sup>NOTA 1</sup>

---

NOTA 1

#### **Art. 47 (art. 23 C.d.S.) - Definizione dei mezzi pubblicitari**

Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una

### **ART. 3 INSERIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE IN FASCIA DI RISPETTO**

---

1. Il territorio comunale di Maserà di Padova è inserito all'interno della fascia di rispetto di cui all'art. 8 comma 7 lettera b della L.R.V. 17/09, determinata dalla vicinanza dell'osservatorio "Giuseppe Colombo" di Padova e del sito astronomico "Roccolo Bonato" di Torreggia (Pd).
2. La determinazione dell'inserimento del territorio comunale in fascia di rispetto è costantemente adeguata a cura del Settore Tecnico del Comune, in relazione all'aggiornamento degli allegati "A" e "B" della L.R.V. 17/09 e della definizione delle aree naturali protette riconosciute.

### **ART. 4 REGIME AUTORIZZATIVO**

---

1. La realizzazione di tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, anche a scopo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale alla costruzione, previa presentazione di un progetto illuminotecnico al preposto Settore Tecnico comunale (vedere art. 5 Progetto illuminotecnico).

Il progetto illuminotecnico è da intendersi parte integrante del progetto generale degli impianti elettrici, in tutti i casi in cui sia prevista anche la realizzazione di impianti di illuminazione per esterni.

---

determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari».

Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

2. Il Settore Tecnico comunale potrà trasmettere copia del progetto illuminotecnico all'ARPAV, per un preliminare parere consultivo.
3. L'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di illuminazione esterna dovrà essere espressa dal Settore Tecnico comunale entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, trascorsi i quali e in caso di mancato riscontro, detto parere è da intendersi favorevole; l'eventuale diniego dovrà essere circostanziatamente motivato.
4. Ad eccezione degli impianti di illuminazione per esterni oggetto di semplice manutenzione ordinaria, al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà attestare sotto la propria responsabilità la rispondenza degli impianti di illuminazione per esterni alla L.R.V 17/09 e al presente Regolamento, fermi restando gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di impianti elettrici e di sicurezza; tale documentazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori al Settore Tecnico comunale.
5. Nel caso di opere pubbliche che prevedono l'installazione di apparecchi luminosi esterni, prima delle operazioni di collaudo, l'impresa installatrice dovrà rilasciare alla stazione appaltante un'apposita certificazione di rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento e la conformità alla L.R.V 17/09, fermi restando gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di impianti elettrici e di sicurezza.
6. L'accensione degli impianti potrà avvenire esclusivamente al seguito del rilascio dell'autorizzazione alla messa in esercizio da parte del Settore Tecnico comunale, salvo motivate e circostanziate ragioni di sicurezza.

## **ART. 5 PROGETTO ILLUMINOTECNICO**

---

1. Il progetto illuminotecnico deve essere redatto e sottoscritto da un professionista appartenente alle figure professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o ai collegi professionali, con curriculum specifico e formazione adeguata.
2. Il progetto illuminotecnico deve essere prodotto nel rispetto delle norme tecniche vigenti del CEI e dell'UNI, e accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge; deve essere corredato anche della seguente documentazione obbligatoria:
  - documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, del tipo formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l'IMQ. Detta documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo illuminante, il tipo di sorgente, l'identificazione del laboratorio di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure effettuate;
  - istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge.

3. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in Comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice. Questi sono:
- a) gli impianti con sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto totalmente schermante verso l'alto;
  - b) gli impianti con sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, o che vengano spente entro le ore 21.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale;
  - c) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri, comunque realizzate in maniera da garantire un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90° gradi ed oltre;
  - d) gli impianti che vengono accesi per meno di 10 minuti da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;
  - e) gli impianti e i dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;
  - f) le installazioni e gli impianti di strutture, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia regolata da specifica normativa statale;
  - g) gli impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili, caratterizzati da tutti i seguenti requisiti: in ciascun apparecchio il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen, ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l'alto, gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano complessivamente più di 2.250 lumen verso l'alto;
  - h) gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
  - i) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi, il cui flusso totale non sia superiore ai 4.500 lumen emesso in ogni direzione per singolo esercizio;
  - j) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e quelle con superfici comunque non superiori a 6 mq, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso e realizzate con apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90° gradi ed oltre;
  - k) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a 3 per singola vetrina, installati in maniera da garantire un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90° gradi ed oltre.

## **ART. 6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICI E PRIVATI PREESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R.V. 17/09**

---

1. Gli impianti di illuminazione pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore della L.R.V. 17/09 devono essere rispondenti alle disposizioni di cui al successivo art. 7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9, comma 10, della L.R.V. 17/09, relativamente alla modifica dell'inclinazione degli apparecchi luminosi e, per gli impianti di illuminazione pubblica, la verifica delle interdistanze per le quali potrebbe essere necessaria una specifica valutazione tecnico-economica della tipologia di intervento ai fini di assicurare la sicurezza stradale.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, della L.R.V. 17/09 è vietato l'utilizzo anche temporaneo di impianti di illuminazione pubblica e privata quali fasci di luce fissi o rotanti, i fari laser, le giostre luminose ed ogni richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, individuati dall'ARPAV anche su segnalazione degli osservatori astronomici.
3. Tutti i mezzi pubblicitari, sia quelli dotati di illuminazione propria che quelli non dotati di illuminazione propria, dovranno essere spenti alle ore 24.00 salvo diversa disposizione normativa regionale e/o statale. Fanno eccezione alle disposizioni di cui sopra, i soli mezzi pubblicitari con caratteristiche di "insegna di esercizio" come definita dall'art. 47, comma 1, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" o assimilabili in funzione della particolare conformazione dei luoghi e/o ubicazione dell'attività.
4. Conformemente alle disposizione di cui all'art. 9, comma 10, della L.R.V. 17/09 è disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi luminosi secondo angoli prossimi all'orizzonte, con inserimento di schermi paralucente atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90° gradi.

## **ART. 7 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICI E PRIVATI DA COSTRUIRSI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R.V. 17/09**

---

1. Conformemente all'art. 5, comma 7, della L.R.V. 17/09, le specifiche tecniche, i capitolati di appalto e la progettazione degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l'esercizio e la manutenzione degli impianti sia riguardo la costruzione, nel rispetto primario della normativa antinquinamento luminoso del presente Regolamento. In particolare gli impianti di illuminazione per esterni, di norma, dovranno prevedere minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a parità di aree da illuminare e di requisiti illuminotecnici.
2. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti che rispondono ai requisiti di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della L.R.V. 17/09.

3. E' vietato installare sorgenti luminose che provochino l'abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che comunque in conseguenza di ciò possano costituire pericolo. E' vietato, altresì, installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati od all'interno di immobili abitati, onde evitare disturbi ai cittadini che vi abitano.
4. È vietato l'uso di sorgenti del tipo a scarica a vapori di mercurio e del tipo ad incandescenza.
5. Conformemente all'art. 9, comma 6, della L.R.V. 17/09, fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.
6. Conformemente all'art. 9, comma 5, della L.R.V. 17/09, l'illuminazione dei mezzi pubblicitari non dotati di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. I mezzi pubblicitari dotati di luce propria non devono superare comunque i 4.500 lumen di flusso totale. In ogni caso tutti i mezzi pubblicitari non preposti alla sicurezza, ai servizi di pubblica utilità o che non hanno caratteristiche di "insegna di esercizio" come definita dall'art. 47, comma 1, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", devono essere spente entro le ore 24.00 salvo diversa disposizione normativa regionale e/o statale.
7. Ai fini dell'approvazione del progetto illuminotecnico dei sistemi di illuminazione esterna, di qualsiasi tipo, che verranno acquisiti al patrimonio comunale, dovrà essere obbligatoriamente espresso il parere dell'ente gestore del servizio di illuminazione pubblica.
8. Gli impianti di illuminazione di monumenti o strutture architettoniche di rilievo devono essere realizzati di norma dall'alto verso il basso secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera a, della L.R.V. 17/09. Qualora l'impianto di illuminazione non sia tecnicamente realizzabile secondo le disposizioni citate, è ammesso il ricorso a sistemi di illuminazione dal basso verso l'alto, con una luminanza media mantenuta massima sulla superficie da illuminare pari a 1 cd/m<sup>2</sup> o ad un illuminamento medio fino a 15 lux. In tal caso i fasci di luce devono comunque essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio e, qualora la sagoma sia irregolare, il flusso diretto verso l'alto non intercettato dalla struttura non deve superare il dieci per cento (10%) del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione.

#### **ART. 8 PREVENZIONE, CONTROLLI, DIFFUSIONE DELLA DISCIPLINA ANTINQUINAMENTO LUMINOSO**

---

1. Le informazioni relative alle procedure e disposizioni di cui alla L.R.V 17/29 possono essere richieste al Settore Tecnico del Comune di Maserà di Padova e, tramite esso, qualsiasi altro soggetto, potrà avvalersi della consulenza tecnica fornita gratuitamente dalla Commissione Inquinamento Luminoso dell'Unione Astrofili Italiani



(UAI) o dalla Sezione Italiana dell'International Dark Sky Association (IDA) o da altre associazioni di categoria riconosciute.

2. In particolare le locali associazioni di categoria riconosciute, quali Cielo Buio e/o Veneto Stellato, possono provvedere alla comunicazione al Comune di eventuali anomalie riscontrate.
3. Il controllo dell'applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente Regolamento è demandato al Settore Tecnico del Comune di Maserà di Padova su propria iniziativa o su segnalazione anche delle associazioni di categoria sopra menzionate.
4. Il Comune, anche di concerto con le associazioni di categoria locali e/o con la Commissione Nazionale Inquinamento Luminoso dell'Unione Astrofili Italiani e/o con Sezione Italiana dell'International Dark Sky Association (IDA) ed altri Enti, organizzerà campagne promozionali per la reale ed effettiva applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento.

#### **ART. 9 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SPERIMENTAZIONE**

---

1. Il Comune di Maserà di Padova, nel rispetto dei principi della L.R.Veneto 17/09, del Codice della Strada e delle normative tecniche UNI - CEI di riferimento, favorisce e promuove l'applicazione di tecnologie innovative in grado di coniugare l'aspetto di risparmio energetico con quello della tutela dall'inquinamento luminoso, della valorizzazione paesaggistica e monumentale del territorio comunale.

A titolo di esempio si citano:

- b. l'utilizzo di corpi illuminanti con sorgenti a led, con temperatura di colore non superiore a 4.000K;
- c. l'impiego di fonti di alimentazione degli apparecchi illuminanti da fonti di energia rinnovabile locale;
- d. l'impiego di sistemi di dimerizzazione e di regolazione del flusso locali, singoli per ciascun punto luce, dotati di logica interna configurabile e programmabile, e dispositivo astronomico per la gestione degli scenari.

#### **ART. 10 SANZIONI**

---

1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla L.R.Veneto 17/09 è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta (60) giorni, con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a euro 1.030,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo all'adeguamento entro novanta (90) giorni dall'irrogazione della sanzione. Dalla data di segnalazione e fino all'avvenuto adeguamento l'impianto deve rimanere spento.
2. I proventi delle sanzioni erogate sono destinati dal Comune al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle disposizioni di cui alla L.R.Veneto 17/09.

3. Il controllo dell'applicazione e del rispetto del presente Regolamento è demandato al competente Settore Tecnico del Comune ed al Comando della Polizia Locale.

#### **ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI**

---

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento si ritiene automaticamente adeguato alle modifiche normative che dovessero intervenire in materia.

#### **ART. 12 ENTRATA IN VIGORE**

---

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 30 giorni sull'Albo Pretorio.